

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE LIBERE PROFESSIONI – CONFPROFESSIONI
DELEGAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE
“CONFPROFESSIONI PIEMONTE”**

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE

Articolo 1) E' costituita con sede in Vicenza la Delegazione Regionale della Regione Piemonte della "CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE LIBERE PROFESSIONI" e in forma abbreviata "CONFPROFESSIONI PIEMONTE"

La Delegazione può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi nella Regione Piemonte.

La Delegazione è senza fini di lucro e non aderisce ad alcun partito o movimento politico.

CONFPROFESSIONI PIEMONTE ha durata illimitata.

TITOLO II - SCOPI DELLA DELEGAZIONE

Articolo 2) Quale Confederazione di rappresentanza dei liberi professionisti, CONFPROFESSIONI PIEMONTE partecipa e promuove la partecipazione degli stessi alle scelte politiche, economiche e sociali, a tutti i livelli, per ogni questione di ambito regionale, allo scopo di tutelare e valorizzare il ruolo economico, sociale e civile del settore delle professioni, di contribuire alla crescita del Paese, al rafforzamento dei valori di appartenenza allo stesso ed alla Unione Europea, e del bene comune, nel rispetto dei principi di responsabilità individuale e collettiva e del principio di sussidiarietà.

Gli scopi e le iniziative di CONFPROFESSIONI PIEMONTE non potranno mai porsi in contrasto con gli indirizzi deliberati da CONFPROFESSIONI.

Si propone di conseguire tali scopi mediante:

a) la rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche, istituzionali, economiche e sociali regionali per ogni questione di ambito regionale concernente la generalità dei Liberi Professionisti, restando di autonoma competenza delle Associazioni confederate la rappresentanza sindacale relativamente alle questioni riguardanti le singole categorie professionali; a tal fine è compito della Delegazione regionale conoscere e valutare l'attività legislativa e amministrativa della Regione e delle altre Istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio regionale, in modo da tutelare e promuovere con tempestività ed efficacia gli interessi dei professionisti, valorizzare il ruolo sociale ed economico delle libere professioni e partecipare alle scelte di politica generale favorendo collegamenti e condivisioni con gli altri attori sociali regionali.

b) la promozione ed il coordinamento di iniziative di studio e proposta, anche legislativa, e di attività promosse nell'interesse generale delle Libere Professioni e della collettività, la collaborazione tra i professionisti, l'innovazione, anche digitale, il welfare e la mutualità, la valorizzazione della competenza e del merito, la formazione intellettuale, la ricerca e le pari opportunità; ciò anche sostenendo le azioni svolte per i medesimi obiettivi dalle singole Associazioni aderenti;

c) l'attività, concordata, autorizzata e coordinata con Confprofessioni, volta a promuovere, negoziare, stipulare ed attuare il Contratto Regionale di Lavoro dei Dipendenti degli studi Professionali, ed ogni altra intesa ritenuta utile nel campo del lavoro, della previdenza e della sicurezza, della crescita e del benessere sociale ed economico;

d) l'estensione della partecipazione dei professionisti agli enti bilaterali di comparto, agli organismi ed ai servizi del sistema confederale;

e) la designazione dei rappresentanti dei liberi professionisti presso Enti e Organismi Regionali e Locali, ove la rappresentanza sindacale sia richiesta in modo unitario;

f) l'istituzione, la promozione e/o la partecipazione ad organismi in rappresentanza dei liberi professionisti, qualora ritenute utili per il perseguimento degli scopi della Delegazione;

g) la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali, convegnistiche ed in genere ogni altra attività che possa favorire il raggiungimento degli scopi associativi.

La Delegazione può aderire ad altre organizzazioni regionali e locali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto.

La Delegazione, per il perseguimento dei propri scopi, può assumere partecipazioni in enti e/o imprese e designare rappresentanti a tutti i livelli.

La Delegazione opera nel rispetto degli indirizzi strategici e delle delibere di Confprofessioni; a questa riferisce con regolarità informandola sulle iniziative svolte e sui risultati ottenuti, nonché

sulle attività della Regione, in particolare in tema di professioni e di loro accesso alle misure regionali ed europee.

Nelle e per le attività di cui al presente articolo la Delegazione regionale rappresenta Confprofessioni nei rapporti con i terzi.

Gli organi della Delegazione regionale, in caso di omissioni, ritardi, ovvero di attività insufficienti o in contrasto con gli indirizzi strategici e le delibere di Confprofessioni o di non adeguamento al vigente Statuto e al successivo Regolamento attuativo, potranno essere commissariati dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 21 lettera d) dello Statuto di Confprofessioni.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 3) Possono essere ammesse alla Delegazione esclusivamente le rappresentanze regionali o provinciali delle Associazioni Nazionali aderenti a Confprofessioni.

Articolo 4) L'Associazione che intende aderire alla Delegazione deve inoltrare domanda di ammissione alla Giunta Esecutiva Regionale che delibererà l'ammissione entro 30 giorni dalla domanda, sulla base dell'istruttoria già svolta per l'adesione dell'Associazione Nazionale a Confprofessioni.

Articolo 5) Dalla data della delibera di ammissione decorreranno diritti ed obblighi, ivi compreso il versamento della quota associativa che, per il primo anno, sarà proporzionata ai mesi totali di effettiva appartenenza.

Articolo 6) Le Associazioni ammesse, pur mantenendo la loro autonomia e la rappresentanza, quando essa non si riferisca a temi di interesse generale e trasversale delle libere professioni, sono tenute:

- a) ad osservare le delibere adottate dagli organi della Delegazione Regionale su questioni interessanti la generalità dei liberi professionisti e a non assumere iniziative in contrasto con le delibere stesse;
- b) a pagare le quote di iscrizione, le quote associative annuali ordinarie o straordinarie ed ogni altro contributo eventualmente stabilito dal Consiglio Regionale;
- c) a fornire e aggiornare tutte le informazioni riguardanti l'attività dell'Associazione.

Articolo 7) La cessazione della qualifica di Associazione aderente potrà avvenire: a) per cessazione dell'Associazione o della qualifica di Associazione aderente alla Confprofessioni da parte dell'Associazione nazionale;

b) per recesso, con presa d'atto sottoscritta dal Presidente della Delegazione Regionale. La cessazione avrà effetto immediato, ma l'Associazione sarà tenuta a pagare le quote relative all'intero esercizio in corso;

c) per esclusione decisa dal Consiglio Regionale, con delibera motivata e approvata dalla Giunta Esecutiva nazionale, per inadempimento alle norme del presente statuto, per violazione dei principi fondanti della Confederazione o per mancata osservanza di una o più delibere adottate dal Consiglio Regionale.

La cessazione della qualifica di Associazione aderente comporta l'automatica decadenza da ogni carica rivestita nel sistema confederale dai soggetti iscritti all'associazione medesima.

TITOLO IV - ORGANI DELLA DELEGAZIONE

Articolo 8) Sono organi della Delegazione:

- il Consiglio Regionale;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva Regionale;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore Regionale;

TITOLO V - IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 9) Il Consiglio Regionale è costituito dai rappresentanti legali pro-tempore delle rappresentanze regionali delle Associazioni aderenti o, in mancanza di struttura regionale delle Associazioni aderenti, da un designato dalle stesse (che possono farsi sostituire) e da un delegato permanente per ciascuna delle stesse organizzazioni. In assenza di struttura regionale, i rappresentanti saranno designati dalle Associazioni nazionali tra gli iscritti nella Regione Piemonte.

Articolo 10) Al Consiglio Regionale compete:

- a) la definizione degli obiettivi e delle strategie, su proposta della Giunta Esecutiva Regionale o delle singole Associazioni e l'esame dei risultati dell'attività di CONFPROFESSIONI PIEMONTE;
- b) il riconoscimento del carattere di generalità delle deliberazioni a sensi e per gli effetti degli articoli 2 lettera a) e 6 lettera a);
- c) l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva Regionale, previa determinazione del loro numero, e la nomina, nell'ambito della Giunta Esecutiva Regionale stessa, del Presidente e del Vice Presidente, secondo quanto previsto dal successivo art. 17;
- d) la revoca della Giunta Esecutiva Regionale o di uno o più dei suoi componenti;
- e) la nomina del Revisore;
- f) l'approvazione definitiva del testo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro dei Dipendenti degli studi Professionali, previa l'approvazione vincolante di CONFPROFESSIONI;
- g) l'eventuale partecipazione ad iniziative che siano strumentali al perseguimento dei fini confederali e statutari;
- h) l'approvazione del bilancio annuale consuntivo;
- i) la determinazione, su proposta della Giunta Esecutiva Regionale, dell'ammontare delle quote associative annuali e di ogni altro eventuale contributo complementare;
- l) le modificazioni al presente statuto che dovranno essere preventivamente autorizzate da CONFPROFESSIONI;
- m) l'approvazione e la modifica, su proposta e iniziativa della Giunta Esecutiva Regionale, di eventuali regolamenti;
- n) lo scioglimento di CONFPROFESSIONI PIEMONTE.

Articolo 11) Il Consiglio Regionale è convocato, normalmente in Piemonte, dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente almeno due volte all'anno e comunque:

- a) entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associazioni aderenti presentando un ordine del giorno puntuale. In questo caso, il Presidente o, se impedito, il Vice Presidente provvede all'invio della convocazione entro quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta ed il Consiglio Regionale deve riunirsi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione.

c) quando ne faccia richiesta la maggioranza delle Associazioni aderenti, con le stesse modalità e gli stessi obblighi di cui alla precedente lettera b), ma con possibilità che, a richiesta delle Associazioni stesse, i termini di cui alla precedente lettera b) possano essere ridotti alla metà.

Il Consiglio Regionale è convocato per mezzo di posta elettronica anche certificata, spedita a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data di riunione. L'avviso deve indicare puntualmente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora e della convocazione ed essere corredato dei relativi documenti esplicativi. Nei casi di urgenza, il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione con le modalità sopra indicate.

Alle riunioni si può partecipare anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione che consentano di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, di percepire correttamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, di consentire il voto simultaneo, di constatare e proclamare i risultati.

Articolo 12) Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente o, se impedito, dal Vice Presidente ed i suoi verbali sono redatti dal Segretario della Giunta Esecutiva Regionale.

Articolo 13) Ciascuna Associazione aderente ha diritto ad un voto espresso dal legale rappresentante pro tempore (o dal suo sostituto) o dal delegato permanente; non sono ammesse al voto le Associazioni non in regola con il pagamento dei contributi associativi; non sono consentite deleghe tra Associazioni.

Articolo 14) Tutte le deliberazioni del Consiglio Regionale sono assunte a maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto, ad eccezione:

1. della delibera concernente la nomina del Presidente e della Giunta, per la quale è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale aventi diritto di voto;

2. delle deliberazioni concernenti:

a) la revoca del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva regionale;

b) l'esclusione di Associazioni di cui all'art. 7 lett. c);

c) le modifiche di statuto, previa autorizzazione di Confprofessioni

per le quali è necessaria la maggioranza favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Regionale aventi diritto di voto;

3. lo scioglimento di Confprofessioni Piemonte, per la quale è necessaria la maggioranza favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Regionale aventi diritto di voto.

TITOLO VI- IL PRESIDENTE

Articolo 15) Il Presidente ha la rappresentanza legale di CONFPROFESSIONI PIEMONTE di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta Esecutiva Regionale. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 16) Il ruolo di Presidente di Confprofessioni Piemonte è incompatibile con quello di legale rappresentante delle rappresentanze regionali delle Associazioni aderenti o, in mancanza di struttura regionale delle Associazioni aderenti, è incompatibile con il ruolo di designato dalle stesse. Il Presidente dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della sua nomina e può essere rieletto.

TITOLO VIII - LA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE

Articolo 17) La Giunta Esecutiva Regionale viene eletta dal Consiglio Regionale ed è composta da un numero di membri, non inferiore a cinque e non superiore a undici, quale sarà determinato all'atto della nomina.

I membri della Giunta Esecutiva Regionale devono essere iscritti alle Associazioni aderenti, non necessariamente essere inclusi tra i componenti del Consiglio Regionale e aver aderito o aderire, se e in quanto datori di lavoro, agli organismi promossi dalla Confederazione in adempimento di accordi contrattuali.

La Giunta Esecutiva Regionale dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi componenti, il Presidente o, se impedito, il Vice Presidente convocherà senza indugio il Consiglio Regionale, comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione, per procedere alla sostituzione.

Le eventuali dimissioni di un componente della Giunta Esecutiva Regionale sono comunicate per iscritto al Presidente e al Revisore, quale condizione per poter procedere alla convocazione del Consiglio Regionale per i provvedimenti conseguenti.

I componenti della Giunta Esecutiva Regionale decadono automaticamente se nel corso dello stesso anno solare risultino assenti in più di metà delle riunioni formalmente indette.

Articolo 18) Tutti i membri della Giunta Esecutiva Regionale operano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e in osservanza del mandato ricevuto. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento del loro incarico.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il riconoscimento di eventuali gettoni di presenza stabilito dal Consiglio Regionale.

Articolo 19) La Giunta Esecutiva Regionale viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica anche certificata spedita a tutti i componenti almeno sette giorni prima dalla data fissata per l'incontro, riducibili a tre giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, data, ora, ordine del giorno dell'adunanza ed essere corredato dei relativi documenti esplicativi. Le riunioni della Giunta Esecutiva Regionale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- Presidente e sono verbalizzate dal Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 22.

Le riunioni della Giunta Esecutiva Regionale si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione, consentendo agli intervenuti di partecipare sia alla discussione che alla votazione in simultanea.

Articolo 20) Alla Giunta Esecutiva Regionale compete:

- a) la redazione della proposta del piano strategico da sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione e l'attuazione dello stesso;
- b) la promozione dell' attività e la cura della reputazione della Delegazione,;
- c) la gestione della immagine, della comunicazione e in genere di ogni manifestazione esterna della CONFPROFESSIONI PIEMONTE;
- d) la realizzazione, attraverso decisioni operative, del principio della rappresentanza sindacale del complesso delle libere professioni, e ciò attraverso la partecipazione ad ogni occasione di concertazione a livello regionale, ivi espressamente compresa la trattazione e la conclusione del Contratto Integrativo Regionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, con l'approvazione definitiva del Consiglio Regionale (punto f dell'art. 10) e previa approvazione vincolante di CONFPROFESSIONI;
- e) la nomina e la revoca dei rappresentanti della CONFPROFESSIONI PIEMONTE in tutti gli organismi in cui sia richiesta sulla base delle competenze richieste e delle eventuali indicazioni delle Associazioni e dei requisiti personali già definiti per la nomina dei componenti della Giunta Esecutiva Regionale;
- f) la predisposizione della proposta di bilancio annuale consuntivo della Delegazione;
- g) l'attuazione di quanto sia necessario per il raggiungimento degli scopi della CONFPROFESSIONI PIEMONTE, ivi compresa l'organizzazione interna con la possibilità di assumere dipendenti e dirigenti (anche con il titolo di Direttore) e di costituire e regolare una o più commissioni o gruppi di lavoro;
- h) ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di particolare urgenza;
- i) ogni altra decisione relativa a questioni di ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle relative ai rimborsi spese dei suoi componenti.

Articolo 21) Le riunioni della Giunta Esecutiva Regionale sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Articolo 22) La Giunta Esecutiva Regionale, su proposta del Presidente, nomina al suo interno il Segretario, cui compete la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Regionale e della stessa Giunta Esecutiva Regionale ed il Tesoriere, che predispose il bilancio consuntivo, richiede le quote di iscrizione, quelle associative annuali ed ogni altro contributo deliberato, procede a tutti gli incassi e i pagamenti e tiene in ordine la contabilità sociale.

La Giunta può altresì assegnare deleghe al Vice Presidente ed ai componenti di Giunta.

TITOLO VIII- IL REVISORE REGIONALE

Articolo 23) Il Revisore ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità di CONFPROFESSIONI PIEMONTE e di redigere una relazione di accompagnamento al bilancio annuale. Per gli scopi indicati può compiere atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni della Giunta Esecutiva Regionale e del Consiglio Regionale,

alle quali può partecipare senza diritto di voto. Il revisore viene indicato da CONFPROFESSIONI tra gli iscritti nella Regione Piemonte e dura in carica per lo stesso periodo della Giunta Esecutiva Regionale.

TITOLO IX - RAPPRESENTANTI IN ENTI ED ORGANISMI

Articolo 24) I rappresentanti indicati da CONFPROFESSIONI Piemonte in organismi di qualsiasi tipo sono tenuti a riferire periodicamente alla Giunta esecutiva regionale circa l'attività svolta, a tenere posizioni coerenti con gli indirizzi di CONFPROFESSIONI Piemonte e a partecipare, in caso di invito, alle riunioni dell'Organo che li ha nominati. Essi potranno essere revocati a insindacabile decisione della Giunta Esecutiva Regionale in relazione al comportamento tenuto in detti organismi o allorchè non risultino presenti per più di tre volte consecutive o, nell'arco solare, per oltre la metà delle riunioni di detti organismi.

TITOLO XI- QUOTE DI ASSOCIAZIONE

Articolo 25) La quota associativa annuale e le modalità di pagamento sono proposte dalla Giunta Esecutiva Regionale ed approvate dal Consiglio Regionale.

TITOLO XII- PATRIMONIO

Articolo 26) Il patrimonio di CONFPROFESSIONI PIEMONTE è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate di CONFPROFESSIONI PIEMONTE sono costituite:

- a) dalle eventuali quote di iscrizione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da ogni altro contributo;
- d) dal ricavato della organizzazione di manifestazioni;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

TITOLO XIII- ESERCIZI SOCIALI - BILANCI - DURATA

Articolo 27) L'esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell'anno successivo la Giunta Esecutiva Regionale invierà a tutte le organizzazioni aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il centoventesimo giorno.

TITOLO XIV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28) Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge.

Articolo 29) Tutte le Delegazioni Regionali della "**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE LIBERE PROFESSIONI**" sono obbligate ad adottare il presente statuto entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Gli organi delle Delegazioni regionali della "**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE LIBERE PROFESSIONI**" già nominati al momento dell'adozione del presente statuto restano in carica sino alla relativa scadenza.